

Disciplina dei depositi IVA (lett. cc-ter)

La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, modifica la norma che disciplina i depositi IVA (art. 50-bis, DL n. 331/1993) e fornisce maggiori specificazioni in relazione alle tipologie di depositi fiscali e doganali che sono suscettibili di essere utilizzati come depositi IVA.

Per quanto concerne i depositi fiscali la norma rinvia alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 504/95, che definisce il deposito fiscale come l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Riguardo, invece, ai depositi doganali, si introduce un riferimento esplicito all'articolo 525, par. 2 del Regolamento della Commissione n. 2454/93 – codice doganale comunitario, chiarendo, quindi, che possono essere utilizzati come depositi IVA i depositi doganali di tipo D, E e C.

Si prevede, inoltre, per i soggetti che intendono immettere in libera pratica beni destinati ad essere introdotti nel deposito IVA, l'obbligo di previa presentazione di idonea garanzia, commisurata all'imposta sospesa per effetto dell'introduzione dei beni nel deposito stesso.

E' disposto, tuttavia, l'esonero dalla prestazione di tale garanzia per i c.d. AEO – operatori economici autorizzati⁶, nonché per soggetti di notoria solvibilità, di cui all'articolo 90 del DPR n. 43/1973.

La disposizione – che si inserisce nell'intricata vicenda delle questioni legate ai depositi IVA, innescata dalle sentenze della Cassazione del maggio 2010 (si veda, inter alia, la n. 12262 del 2010) – appare critica. Di fatto, l'obbligo di presentazione della garanzia pari all'imposta sospesa vanificherebbe i benefici finanziari dell'uso del deposito IVA per le operazioni di immissione in libera pratica.

⁶ Si tratta dei soggetti che possono usufruire dei benefici – di carattere doganale – previsti dall'Articolo 14b del Regolamento n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006, che ha modificato il Regolamento n. 2454/93 del 2 luglio 1993. Più nello specifico, mediante il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato, ogni soggetto che prende parte ad attività doganali all'interno della catena logistica delle spedizioni internazionali può usufruire di benefici ed agevolazioni in materia di controlli fiscali e di sicurezza.

La disposizione in questione sembra quindi dare dignità normativa ad una indicazione di prassi che, nel corso del 2010, alcuni compartimenti dell'Agenzia delle dogane avevano diramato (si veda, ad esempio, l'ordine di servizio n. 25/2010, prot. 38368/RU del 19 novembre 2010, dell'Ufficio interregionale di Napoli).

Si dispone, infine, l'obbligo in capo al soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito di fornire al gestore del deposito stesso i dati relativi alla liquidazione dell'imposta. Tali informazioni sono necessarie ai fini dello svincolo della garanzia di cui sopra e devono essere trascritte dal depositario nel registro concernente la movimentazione dei beni depositati.

La disposizione proposta stabilisce che il predetto obbligo di comunicazione trovi applicazione fino a quando saranno integrate – a seguito dell'emanazione di apposito provvedimento direttoriale – le pertinenti informazioni contenute nelle banche dati delle Agenzie fiscali coinvolte nel controllo di tali operazioni.

Nonostante la norma in esame sia inserita nell'articolo concernente le semplificazioni fiscali, le previsioni normative in esso contenute appaiono – quanto meno per i soggetti diversi dagli AEO – penalizzanti e lungi dal rappresentare una semplificazione. Ciò anche in considerazione del fatto che il provvedimento per la convergenza delle banche dati, necessaria a raccogliere l'informazione richiesta, non è soggetta a nessuno specifico termine.